



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua | Presidente |
| dott. Antonio Caruso | Consigliere |
| dott. Angelo Ferraro | Consigliere (relatore) |
| dott Giancarlo Astegiano | Primo referendario |
| dott. Massimo Valero | Referendario |
| dott. Alessandro Napoli | Referendario |
| dott. Laura de Rentiis | Referendario |

Nell'adunanza del 27 aprile 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato con successive deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Castellanza (VA) con nota n. 7729 del 2 aprile 2010;

Vista l'ordinanza n. 97 del 14 aprile 2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per deliberare, tra l'altro, sulla richiesta proveniente dal Comune di Castellanza;

Udito il relatore, Cons. Angelo Ferraro,

Premesso in fatto

Con la richiesta indicata in epigrafe il Sindaco della città di Castellanza (VA) sottopone alla Sezione quesito in ordine alla immediata applicabilità agli enti locali dell'art 24, 1 comma, del D lgs. n. 150/2009 ovvero alla possibilità di procedere al reclutamento attraverso le progressioni verticali fino all'adeguamento della disciplina comunale al principio enunciato dal decreto e comunque dal (rectius: non oltre) il 1° gennaio 2011.

Al riguardo viene rappresentato che:

- in coerenza con la legge delega n. 15/2009, il decreto attuativo ha previsto norme di diretta applicazione, menzionate nell'art 74, comma 1, e norme di principio, quali ad es. gli articoli 24, commi 1 e 2, e gli altri richiamati dall'art. 74, comma 2, per la cui applicazione è necessario l'adeguamento da parte delle regioni e degli enti locali entro un termine fissato;
- l'art 31 dello stesso decreto prevede che gli enti adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nell'art 24, commi 1 e 2, e che, nelle more dell'adeguamento da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto. Decorso il termine si applicano le nuove disposizioni fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale;
- il Comune di Castellanza ha disciplinato le progressioni verticali con regolamento, applicando ai posti da coprire il principio della riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti, anche in base alla circolare in data 10 maggio 2005 del Ministero dell'Interno.

In conclusione, si chiede altresì se il Comune, in sede di adeguamento ai principi di cui all'art 24 del D Lgs. n. 150/2009, possa mantenere l'attuale disciplina regolamentare delle progressioni verticali con riserva di posti per il personale esterno. A sostegno di una soluzione coerente con l'autonomia organizzativa e sul versante delle assunzioni di personale riconosciuta agli enti locali, vengono richiamati gli articoli 1, 3 e 91 del D Lgs. n. 165/2001 e l'art. 35, comma 7, del D Lgs. n. 165/2001 oltre alle sentenze n. 132 e 175/2006 della Corte Costituzionale.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere il primo punto da esaminare è l'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la norma in esame, il cui contenuto risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla dottrina, consente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali di rivolgersi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse tipologie di richieste (delibera n. 9, in data 12 marzo 2007).

Da un lato, possono domandare l'intervento della magistratura contabile al fine di ottenere forme di "collaborazione", non specificate dalla legge, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell'ente ovvero l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Dall'altro possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

La funzione consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge è stata la principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni locali, non esaurisce quindi la possibilità di intervento delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.

Anzi, in base alla formulazione della norma non sembrerebbe neppure essere la principale forma di collaborazione, poiché nella prima parte del comma ottavo dell'art. 7 è chiaramente specificato che gli enti territoriali possono domandare alle Sezioni regionali della magistratura contabile "ulteriori forme di collaborazione", con l'unico limite della finalizzazione alla regolare gestione finanziaria dell'ente e dello svolgimento dell'azione amministrativa secondo i parametri dell'efficienza e dell'efficacia.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo sulle tematiche sulle quali la collaborazione viene esercitata scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che pertengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Alla luce delle esposte considerazioni va delimitato l'ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti ad attivare le forme di collaborazione.

Quanto all'individuazione dell'organo autorizzato ad inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che questa legittimazione, per orientamento

consolidato, spetta agli organi rappresentativi degli enti (nel caso del comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre, si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia (disciplinato con legge regionale n. 22 del 23 ottobre 2009 ma non ancora costituito) non rappresenti elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

In tal senso, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha già precisato che "non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Limiti alla legittimazione oggettiva vanno invece stabiliti solo in negativo. In proposito va, infatti, posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che la disciplina dei bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce la inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale; richieste che si risolvono in scelte gestionali, come si è detto di esclusiva competenza degli amministratori degli enti; richieste che attengono a giudizi in corso; richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

Tutto ciò premesso, la richiesta di parere avanzata dal Sindaco della Città di Castellanza appare ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dall'Organo legittimato a proporla, ed anche sul piano oggettivo, investendo questioni interpretative delle norme che disciplinano le assunzioni e le progressioni di carriera nell'ambito degli enti locali, con innegabili riflessi sulla contabilità degli stessi enti.

Considerato in diritto

- 1.** La richiesta di parere avanzata dal Comune di Castellanza investe, come precisato in premessa, le modalità ed i termini di applicabilità agli enti locali della nuova normativa introdotta con decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150 recante, in

attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Prima dell'entrata in vigore del decreto n. 150/2009, questa Sezione aveva avuto occasione di pronunciarsi in tema di progressioni verticali (deliberazioni n. 90/pareri/2008 e n. 64/Lombardia/2009/PAR), riprendendo innanzitutto il principio giurisprudenziale secondo il quale la progressione verticale, anche laddove si manifesti quale espressione dello *jus variandi* del datore di lavoro pubblico, è sottoposta alla regola generale dell'accesso all'impiego mediante pubblico concorso nonché al regime vincolistico di spesa per il personale previsto dalle varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo.

In particolare, nel parere n. 64 reso in data 17 marzo 2009 è stato ricordato, con riferimento alla legittimità costituzionale di norme disciplinanti i sistemi concorsuali e la progressione di carriera dei pubblici dipendenti, il principio consolidato affermato dal Giudice delle leggi secondo il quale la regola del concorso pubblico, da applicarsi anche alle progressioni verticali, può dirsi pienamente rispettata qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, forme che possono considerarsi ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione (Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194).

Ad avviso della Corte, il ricorso al pubblico concorso, quale strumento che garantisce la scelta dei candidati più preparati e capaci, consente infatti il rispetto dei canoni di efficienza e buon andamento mentre i concorsi interni o riservati interamente al personale dipendente non sembrano assicurare, determinando l'esclusione di potenziali concorrenti esterni, la corretta selezione dei soggetti più capaci e meritevoli in conformità all'art. 97 della Carta Costituzionale.

In materia di giurisdizione sul pubblico impiego, la Corte Costituzionale, seguita poi dalla Cassazione e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha più volte ribadito il principio secondo cui il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce accesso ad un nuovo posto di lavoro ed è, pertanto, soggetto alla regola del pubblico concorso (ex multis : Corte Cost. 24 luglio 2003, n. 274; Cass. Civ. , SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 1540 . Cons. di Stato, sez IV, 7 giugno 2005, n. 2988).

A sua volta il Consiglio di Stato, adito in sede consultiva con riferimento all'applicabilità alle progressioni verticali della disciplina recante il cosiddetto "blocco delle assunzioni" di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha avuto modo di precisare che il termine "assunzione" deve essere riferito non solo all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, ma anche alla progressione

verticale da un'area all'altra, poiché anche in tal caso si verifica una novazione del rapporto di lavoro (Cons. di Stato, Sez III, parere n. 3556 del 9 novembre 2005). Inoltre, relativamente alla possibilità di individuare quote di posti riservati, il principio del necessario ricorso al concorso pubblico è stato ritenuto violato nel caso di riserva di tutti i posti disponibili di una qualifica ai dipendenti in servizio ad una certa data (Corte Cost. , 4 gennaio 1999, n. 1); di converso, la riserva limitata al 50% dei posti a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno 5 anni di servizio, è stata ritenuta non irragionevole e non lesiva del precetto costituzionale (Corte Cost., 10 giugno 1994, n 234).

Ancora il Consiglio di Stato (sentenza n. 1218 del 20 marzo 2008), pronunciandosi sui limiti di azionabilità dell'art 91, 3° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 che ammette in casi del tutto peculiari concorsi interamente riservati al personale dipendente degli enti locali, ha sostenuto l'illegittimità di una procedura concorsuale indetta da un'amministrazione locale nel caso in cui nessuno dei posti riservati oggetto della procedura stessa sia strettamente correlato a professionalità acquisite in servizio, nè comunque siano state evidenziate le speciali ragioni che possano giustificare la deroga al principio, di rango costituzionale, del concorso pubblico.

Lo stesso art 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – richiamato dalla Città di Castellanza tra le disposizioni vigenti che affermano l'autonomia degli enti locali nell'organizzazione degli uffici e nella determinazione dei requisiti e delle modalità di assunzione, nel dare attuazione al precetto costituzionale:

- stabilisce che il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni avviene tramite “procedure selettive .. che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno”;
 - dispone che i regolamenti degli enti locali per disciplinare la materia siano adottati nel rispetto dei seguenti principi validi per tutte le amministrazioni pubbliche: adeguata pubblicità della selezione, modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
- 2.** Delineati opportunamente il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali preesistenti all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, si possono ora affrontare i problemi interpretativi sollevati dal quesito ed aggravati dalla mancata previsione nella recente normativa di un regime transitorio e dall'apparente antinomia tra la

data di effettiva operatività di alcune disposizioni del decreto ed il termine di adeguamento da parte degli ordinamenti locali.

La questione è stata affrontata dalla Sezione in un recente parere reso in data 16 marzo 2010 (cfr Lombardia/375/2010/PAR), pervenendo a conclusioni che in questa sede vengono ulteriormente sviluppate.

Come noto, le disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 che disciplinano le progressioni verticali (ora progressioni di carriera) sono contenute in due articoli del provvedimento: l'art 24, rubricato "progressioni di carriera" e collocato nel titolo III "merito e premio" e l'art 62, che modifica l'art 52 del d. lgs. n. 165/2001, inserito nel titolo IV recante "nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Sotto quest'ultimo profilo vengono necessariamente in evidenza le finalità e l'ambito di applicazione del decreto n. 165/2001, novellato in maniera significativa, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (comprese, fra queste, i Comuni), tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, della Costituzione.

Un espresso rinvio alle norme generali sul pubblico impiego che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è contenuto nell'art. 88 T.U.E.L. il quale prevede che all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle contenute nello stesso testo unico.

In base all'art 24 del d.lgs. 165/2001, le assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche devono necessariamente essere effettuate con il ricorso ai pubblici concorsi, ammettendo una riserva di posti non superiore al 50% a favore del personale interno e sempre "nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni".

A sua volta, il nuovo testo dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, al comma 1-bis, nel prevedere che i dipendenti pubblici "sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali" e che " le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività" dispone che "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. La valutazione conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore".

Il combinato disposto dell'art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 150/2001 e del novellato art. 52 del d.lgs. 165/2001 – articoli che, per espressa previsione dell'art. 74, co. 2, dello stesso decreto n. 150, "recano norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali – segna in maniera inequivocabile il superamento o quanto meno la drastica limitazione delle progressioni verticali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali.

La disciplina delle progressioni di carriera, riprendendo approdi ermeneutici già presenti nella richiamata giurisprudenza costituzionale, amministrativa e della Suprema Corte, viene così sottratta alla contrattazione collettiva¹ e coniugata per legge, in attuazione del precetto costituzionale, all'obbligo di utilizzare il concorso pubblico per le assunzioni e l'accesso alle diverse aree in cui è inquadrato il personale pubblico, con riserva facoltativa di posti a favore dei dipendenti solo se in possesso del titolo di studio valido per l'accesso dall'esterno.

L'obbligo normativo dell'adeguamento da parte degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali è chiaramente espresso e non pone, quindi, problemi interpretativi che, invece, si presentano in punto di immediata o differita applicabilità dei principi del decreto n. 150/2009 alle progressioni verticali in itinere.

In proposito, va considerato che, mentre per il novellato art. 52 del d.lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 62 del d.lgs. n.150/2009, la data di entrata in vigore dovrebbe coincidere con quella dello stesso decreto legislativo n. 150 (15 novembre 2009, in assenza di diversa previsione), la nuova disciplina delle progressioni verticali o di carriera recata dall'art. 24, co. 1, (che peraltro richiama il 52) è operativa per legge dal 1° gennaio 2010.

Inoltre, il successivo art. 31 del decreto n. 150 – come ricorda lo stesso Comune di Castellanza - dopo aver disposto che le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti anche nell'art. 24, commi 1 e 2, stabilisce (comma 4) che, nelle more dell'adeguamento da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto e che, decorso tale termine, le regole dettate dal provvedimento legislativo diverranno disposizioni vincolanti fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.

¹ Al riguardo, l'art. 54 del dlgs. 150/2009, che modifica l'art. 40 del dlgs. 10 marzo 2001 n. 163, dispone, in particolare, che sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra l'altro, le materie attinenti alla organizzazione degli uffici nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. C della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (in particolare, i principi di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro). L'entrata in vigore del decreto n. 150, pertanto, abroga l'art. 4 del C.C.N.L. del 31.3.1999 e sottrae alla contrattazione collettiva la competenza a regolare modalità di assunzione, quali sono per giurisprudenza consolidata le progressioni verticali.

Sulla base dell'esame coordinato delle disposizioni citate e considerati l'importanza delle nuove norme attuative di principi costituzionali e al tempo stesso l'autonomia riconosciuta costituzionalmente in materia agli enti locali, si ritiene che:

- a. l'entrata in vigore del nuovo art. 52, comma 1- bis, del d. lgs. 165/2001 imporrebbe un contestuale adeguamento da parte degli enti locali, in forza dell'art. 74, co. 2, ai "principi generali" contenuti nella norma che introduce l'obbligatorietà del concorso pubblico, con riserva di posti per il personale interno, anche nel caso di progressioni verticali tra aree funzionali diverse;
- b. peraltro, dalla lettura coordinata dell'art. 24, co. 1 e dell'art. 31, commi 1 e 4, emerge testualmente la possibilità per gli enti locali di adeguare i propri regolamenti organizzativi fino al 31 dicembre 2010, data oltre la quale diventano vincolanti tutte le norme del decreto, nonostante gli stessi enti conservino la facoltà di esercitare anche successivamente la propria competenza normativa;
- c. la necessitata revisione degli atti regolamentari non può che essere integralmente recettiva delle nuove norme di legge che regolano l'istituto delle progressioni verticali (di carriera) in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

In assenza di un regime transitorio chiaramente definito dalla novella legislativa, fermo restando comunque l'obbligo per gli enti locali di adeguarsi alla nuova disciplina sin dal 1° gennaio 2010, sembra corretto sostenere che possano legittimamente essere portate a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica, che siano state già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti.

Sotto quest'ultimo aspetto va messo in luce che, ai fini della individuazione dei criteri giuridici applicabili alle progressioni verticali, confluiscono sia le normative sostanziali che quelle procedurali sulla tempistica e sulle modalità delle formalità necessarie per la copertura del posto ed in particolare gli atti programmatici all'uopo occorrenti. Queste procedure, ovviamente, non possono essere avviate quando abbiano effetto oltre il 31 dicembre 2010.

3. Conclusivamente, con riferimento ai quesiti posti dalla Città di Castellanza, la Sezione, confermando considerazioni e conclusioni rese nel parere n. 375/2010 innanzi richiamato, esprime avviso che:

- l'obbligo per le regioni e gli enti locali di conformare i propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 in tema di progressioni di carriera e di assunzioni decorre dal 1° gennaio di quest'anno e può essere

soddisfatto entro il 31 dicembre 2010, data oltre la quale divengono vincolanti le norme del decreto;

- in sede di adeguamento devono essere integralmente recepite negli atti regolamentari degli enti le nuove disposizioni che disciplinano l'istituto delle progressioni verticali (ora di carriera) in attuazione di precetti costituzionali;
- nelle more dell'adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina regolamentare tuttora vigente, attuare progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatici alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009

P.Q.M.

nelle considerazioni espresse è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Cons Angelo Ferraro)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
Depositata il 28 aprile 2010
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)